

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1659 del 10/04/2020
Oggetto	DEMANIO IDRICO AREE. SOCIETA' MARE s.r.l. - SUBENTRO NELLA TITOLARITA' E SOSTITUZIONE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI ASSENTITA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 170 DEL 14/01/2020. PROCEDIMENTO N. RA19T0010/20VR01.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1714 del 10/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno dieci APRILE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DEMANIO IDRICO AREE. **SOCIETA' MARE s.r.l. - SUBENTRO NELLA TITOLARITA' E SOSTITUZIONE CONCESSIONE** PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI ASSENTITA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 170 DEL 14/01/2020. **PROCEDIMENTO N. RA19T0010/20VR01.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 10/01/2020, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla dott.ssa Daniela Ballardini;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna n. 170, del 14/01/2020, con cui è stata concessa, con scadenza 31/12/2031, alla società MASVE di Dal Fiume Cesaretta e C. s.n.c. , C.F. e P.IVA 00560000390, sede legale Via O. Guerrini n. 266/A, frazione di S.Alberto (RA), Comune di Ravenna, l'area demaniale di mq 142, ubicata sull'argine nord della foce del fiume Lamone, località Marina Romea, in Comune di Ravenna (RA), catastalmente identificata al fg. n. 53, map. n. 493, indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x760629,50 y935906,14, per uso area cortiliva, giardino, pertinenza fabbricati, codice pratica RA19T0010;

VISTA la domanda pervenuta il 18/02/2020, registrata con PG 26205, del 18/02/2020, con cui il legale rappresentante della società MARE s.r.l., sede legale Via Giovanni Spallazzi, 1 Ravenna, C.F. e P.IVA 02594720399, **chiede il subentro nella titolarità della concessione di cui sopra, causa cessione di azienda;**

CONSIDERATI:

- l'integrazione documentale, con sospensione dei tempi del procedimento, chiesta in data 04/03/2020, PG 35557, acquisita agli atti in data 31/03/2020 PG 48744;

- le motivazioni del subentro e la documentazione presentata dal richiedente;
- che il canone della concessione, ai sensi della normativa in premessa indicata, è determinato in euro 127,90, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento, salvo futuri adeguamenti e aggiornamenti;
- che il deposito cauzionale è di euro 250,00, ai sensi della normativa in premessa indicata;

RILEVATO che:

- il richiedente ha pagato euro 75,00 per spese di istruttoria;
- il richiedente con nota registrata con PG n. 52957/2020, del 09/04/2020, ha inoltrato copia sottoscritta per accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare allegato alla concessione per la quale chiede il subentro;
- il concessionario uscente risulta in regola con il versamento dei canoni annuali dovuti;
- il richiedente ha versato l'importo di euro 250,00, in data 09/04/2020, a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni del rapporto concessorio;

VERIFICATO CHE:

- non sussistono variazioni, nella quantità e nella tipologia di uso dell'area demaniale, rispetto alla concessione vigente;
- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di revoca o decadenza della concessione previste dalle norme in premessa indicate;

PRESO ATTO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii., in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT "4070005", ma non ricade in area sottoposta al Piano territoriale del Parco Regionale del Delta del Po;

DATO ATTO, che:

- nell'ambito dell'istruttoria svolta nel procedimento per il rilascio della concessione (determinazione n. 170 del 14/01/2020) sono stati acquisiti gli assensi dei seguenti Enti:

a. Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Area Romagna (Nulla osta idraulico, nota prot. n. PC/2019/55238 del 31/10/2019), assunta al protocollo Arpae con prot. PG/2019/170316 del 05/11/2019;

b. Ente Parco del Delta del Po (Valutazione di incidenza, provvedimento n. 159 del 25/07/2017), con prescrizioni;

- l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge, per accogliere la richiesta di subentro della società MARE s.r.l., sede legale Via Giovanni Spallazzi, 1 Ravenna, C.F. e P.IVA 02594720399 nella titolarità della concessione rilasciata con determinazione dirigenziale Arpae Sac Ravenna n. 170, del 14/01/2020, che è sostituita dalla presente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire al subentro nella titolarità**, fatti salvi i diritti di terzi, **della società MARE s.r.l.**, sede legale Via Giovanni Spallazzi, 1 Ravenna, C.F. e P.IVA 02594720399, **della concessione** per l'occupazione di area del demanio idrico, ubicata sull'argine nord della foce del fiume Lamone, di mq 142, sita in località Marina Romea, in Comune di Ravenna (RA), catastalmente identificata al fg. n. 53, map. n. 493, indicativamente individuata con le

coordinate UTM/RER x760629,50 y935906,14, per uso area cortiliva, giardino, pertinenza fabbricati, codice pratica RA19T0010. Concessione rilasciata con determinazione dirigenziale di Arpae SAC Ravenna n. 170, del 14/01/2020;

2. **di stabilire che la presente determinazione sostituisce, in ogni sua parte, la determinazione dirigenziale n. 170, del 14/01/2020, adottata da Arpae SAC Ravenna;**
3. di stabilire che la concessione mantiene il periodo di efficacia già stabilita con il precedente atto concessorio, pertanto **la scadenza di vigenza rimane fissata al 31/12/2031;**
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario subentrante in data 08/04/2020 (PG/2020/52957 del 09/04/2020) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
5. l'importo del canone per l'anno corrente, è stato fissato in euro 127,89. Per le future annualità occorre tenere conto di quanto stabilito all'art. 7 del disciplinare parte integrante della presente;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00;
7. di dare atto che il concessionario subentrante risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, del deposito cauzionale e del canone 2020;
8. che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
10. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;

- 11 . di trasmettere al Concessionario subentrante copia del presente provvedimento;
- 12 . di stabilire che il presente atto viene rilasciato unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- 13 . avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
- 14 . la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa e ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 31/01/2020, di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e e la trasparenza 2020/2022.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI

E CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott.ssa Daniela Ballardini

Firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale della subentrante società **MARE s.r.l.**, sede legale **Via Giovanni Spallazzi, 1 Ravenna, C.F. e P.IVA 02594720399**.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Lamone, individuata al fg. n. 53, map. n. 493, UTM/RER x760629,50 y935906,14, località Marina Romea, Comune di Ravenna, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione, pari a mq 142, è concessa ad uso area cortiliva, giardino, pertinenza fabbricati.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il

concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DETTATE DAL PARCO DEL DELTA DEL PO CON IL PARERE SULLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA

<- Gli interventi previsti sia in fase di realizzazione che di esercizio non dovranno comportare alterazione/danneggiamento agli habitat presenti nella porzione orientale

dell'area che, come evidenziato nella carta degli habitat della regione Emilia-Romagna è interessata dalla presenza di habitat di interesse comunitario di tipo 2110 e 2120;

- *gli interventi non dovranno essere realizzati nel corso del periodo riproduttivo della fauna selvatica.>>*

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La durata della concessione prosegue dalla data del rilascio originario, pertanto la data di scadenza rimane fissata al **31 dicembre** 2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla

legge.

ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

Il sottoscritto Marco Margotti C.F. MRGMRC72M16D458F, in qualità di legale rappresentante della società MARE s.r.l., C.F./P.IVA 02594720399, presa visione del nulla osta dell'Ente Parco, della pre valutazione di incidenza, del Nulla Osta Idraulico e del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.